CAMERA DEI DEPUTATI N. 3159

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MEREU, BUTTIGLIONE, BOSI, CAPITANIO SANTOLINI, ENZO CARRA, CERA, CICCANTI, DELFINO, FADDA, LIBÈ, LUSETTI, MARROCU, MONDELLO, NARO, PALOMBA, POLI, RUGGERI, RUVOLO, SCHIRRU, TASSONE, VOLONTÈ

Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

Presentata il 1º febbraio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di introdurre norme per favorire la valorizzazione e la crescita dei territori delle isole minori e dei relativi arcipelaghi, in funzione di uno sviluppo complessivo dei comprensori sotto l'aspetto territoriale, economico e sociale. Le isole minori rappresentano una specificità del nostro Paese (per larghissima parte prospiciente al mare), caratterizzandone fortemente l'identità, ma, ancora oggi, soffrono notevoli difficoltà che ne rallentano il potenziale sviluppo. I temi delle politiche dei trasporti e dei collegamenti, dell'abbattimento degli ostacoli dovuti all'insularità, dell'efficientamento dei servizi locali, della valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, nonché dell'assistenza di protezione civile e sanitaria costituiscono priorità fondamentali da considerare, organizzare e sviluppare per facilitare la crescita e il completo processo di valorizzazione di questi territori, risorse importanti per l'intero territorio nazionale.

La proposta di legge, che si sviluppa in dieci articoli, intende affrontare le problematiche evidenziate e approntare un sistema di misure normative che ne permettano la risoluzione.

Nello specifico, l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge, l'articolo 2 detta le priorità cui indirizzare i programmi d'intervento, gli articoli 3 e 4

istituiscono l'organo preposto alla rappresentanza delle isole minori e ne stabiliscono i relativi compiti; l'articolo 5 prevede l'incremento, per la copertura finanziaria dei programmi di sviluppo previsti dal successivo articolo 6, del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono, invece, norme per il miglioramento dei servizi di protezione civile e sanitari nelle isole minori, nonché per l'incremento dell'offerta turistica con l'istituzione di campi di ormeggio attrezzati da collocare nelle aree anche protette; infine, l'articolo 10 rimanda a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la fissazione di alcune agevolazioni fiscali e dei relativi requisiti necessari per accedervi, per alcune categorie di operatori economici che operano già attualmente o che intendano in futuro realizzare insediamenti produttivi nei territori delle isole minori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Oggetto e finalità della legge).

1. La valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle isole minori e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali costituiscono obiettivo primario nazionale che è realizzato attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle isole con una superficie territoriale non superiore a 250 chilometri quadrati, comprese nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

3. Gli enti locali con sede nelle isole minori, comprese le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani e partecipano attivamente alla realizzazione di politiche di miglioramento dei territori interessati.

ART. 2.

(Valorizzazione e sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori).

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, prevedono la programmazione e la progettazione di interventi finalizzati:

a) alla sostenibilità del territorio attraverso la preservazione delle condizioni di base per l'insediamento umano;

b) alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza;

c) alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al

potenziamento delle reti telematiche di comunicazione;

d) alla riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità interna ed esterna, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi;

e) al miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso lo sviluppo e l'impiego di tecniche di produzione energetica alternative, lo smaltimento dei rifiuti e l'adeguamento degli impianti connessi alla gestione del ciclo integrato di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nonché all'introduzione di misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico;

f) all'adozione di programmi di dotazione infrastrutturale per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali;

g) alla salvaguardia del diritto allo studio e all'attivazione di strutture didattiche locali;

h) al recupero e al potenziamento del patrimonio abitativo in funzione della tutela del territorio dal rischio sismico e idrogeologico;

i) al potenziamento dell'offerta lavorativa locale;

l) allo sviluppo e al miglioramento dell'offerta turistica e delle attività produttive locali;

m) alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali.

ART. 3.

(Comitato istituzionale delle isole minori).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato istituzionale delle isole minori, di seguito denominato « Comitato », presieduto da un

Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Comitato è un organo paritetico composto da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti in materia di isole minori, da un rappresentante di ciascuna delle regioni nei cui territori ricadono le isole minori e da dieci sindaci nominati dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM).

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso può convocare per discutere di particolari tematiche.

4. Il Comitato rimane in carica per la durata di cinque anni. Allo scadere del mandato, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a nominare i nuovi membri, sentiti i Ministri competenti e i presidenti delle regioni nei cui territori ricadono le isole minori, di cui al comma 2.

ART. 4.

(Compiti del Comitato).

1. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle isole minori elaborati in sede locale;

b) stabilire i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5;

c) rendere pareri, proporre indirizzi ed esprimere valutazioni sulle materie oggetto della presente legge e, in particolare, sulle questioni relative alla programmazione degli interventi pubblici in favore delle isole minori.

ART. 5.

(Fondo di sviluppo delle isole minori).

1. Una quota delle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, e successive modificazioni, è destinata al finanziamento degli interventi previsti dal programma-quadro definito ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.

2. Al fine dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

3. All'onere di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

ART. 6.

(Programma-quadro per lo sviluppo delle isole minori).

1. Lo Stato, le regioni nei cui territori ricadono le isole minori e il Comitato, sentita l'ANCIM, concorrono alla definizione di un programma-quadro per lo sviluppo delle isole minori con il quale sono definiti gli obiettivi principali da realizzare per il miglioramento e per lo sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori, nonché le modalità di coordinamento degli strumenti da adottare per l'attuazione degli interventi.

2. Sulla base del programma-quadro di cui al comma 1, il Comitato predispone il Piano nazionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori, che ha validità triennale e che è aggiornato annualmente con le procedure di cui al citato comma 1.

3. Il Comitato predispone annualmente una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal

Piano nazionale di cui al comma 2, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

ART. 7.

(Presìdi di protezione civile).

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione civile, presso la sede di uno dei comuni delle isole minori, da scegliere previa intesa promossa dalla regione interessata con il predetto comune, è istituito un presidio di protezione civile permanente, cui è preposto il sindaco del medesimo comune.

2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono attività di allarme e di soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni.

3. Ai presìdi di protezione civile sono, altresì, assegnati compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi presenti nel territorio interessato, nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti eventualmente presenti nel medesimo territorio che prestano servizi di assistenza.

ART. 8.

(Campi di ormeggio attrezzati).

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese

di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

ART. 9.

(Presìdi sanitari di primo soccorso).

1. Allo scopo di garantire una maggiore tutela della salute dei cittadini delle isole minori, nonché dei turisti che si recano presso le medesime isole, nei comuni interessati che ne risultano privi sono istituiti presìdi sanitari permanenti di primo soccorso.

2. I presìdi sanitari di cui al comma 1 sono collegati in rete ai servizi di primo soccorso e di assistenza sanitaria ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e dispongono dei mezzi di trasporto necessari all'eventuale trasferimento dei pazienti e dei loro familiari in strutture ospedaliere, compreso l'elisoccorso.

ART. 10.

(Agevolazioni fiscali).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti delle imprese che hanno insediamenti produttivi nelle isole minori, o che intendono realizzarli, necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali stabilite dal medesimo decreto.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 2)

ISOLE MINORI

Prov.	*Isola*	*abit.*	*sup. Kmq.*	*ab./Kmq.*
AG	Lampedusa	3.991	20.2	197
AG	Linosa	392	5.3	73
CI	San Pietro	6.849	50	136
CI	Sant'Antioco	11.811	115.59	101.48
CI	Casaletta	2.851	30.98	92
FG	Caprara	–	1	1
FG	San Domino	210	2.5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2.32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2.23	60
LI	Isola d'Elba.....	27.543	244	112
LI	Pianosa	–	10	–
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano.....	–	0.5	–
LT	Ventotene	508	1.5	338
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	11.962	10.26	1.165
NA	Ischia	39.126	46.3	845
NA	Procida	10.015	3.7	2.706
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51.9	5
SS	Caprera	73	15.7	4
SS	La Maddalena.....	10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia) n.c.	–	–	–
SS	Razzale (La Maddalena) n.c. ..	–	–	–
SS	Santa Maria n.c.	–	–	–
SS	Santo Stefano	–	2	–
SS	Spargi n.c.....	–	1.7	–
SS	Tavolara n.c.	–	6	–
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Levanzo	229	7	32
TP	Marettimo	822	9	91
TP	Pantelleria	8.327	83	100
	Totale ...	158.859	938.28	169 (dens. media)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0036940